



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di polizia fedpol  
**Stato maggiore**  
**Servizio giuridico e protezione dei dati**

febbraio 2009

## **Risultati della procedura di consultazione sul**

**Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

## **1 Introduzione**

Il 26 maggio 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (sviluppo dell'acquis di Schengen). La consultazione si è conclusa il 30 dicembre 2008.

Sull'avamprogetto sono stati invitati a pronunciarsi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello nazionali dell'economia.

Complessivamente sono state invitate a partecipare alla consultazione 52 tra autorità e organizzazioni interessate. Al termine della procedura di consultazione, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono pervenuti 31 pareri.

Dei 13 partiti politici invitati a prendere posizione, quattro hanno fatto pervenire la propria risposta.

## **2 Risultati della consultazione dei Cantoni**

### **2.1 Pareri sull'avamprogetto in generale**

Sei Cantoni non hanno osservazioni sostanziali sul testo (AG, BS, GR, JU, SH, VS). Due Cantoni sottolineano la ristrettezza dei margini di manovra a disposizione (AI, BE) e aggiungono che, trattandosi di uno sviluppo dell'acquis di Schengen, il testo richiede in linea di principio una trasposizione. Diversi Cantoni accolgono favorevolmente (FR, NE, VD, SG, SO, SZ, TI, UR) o approvano in linea di principio (AR, BL, GE, NW, VD, ZH) le modifiche introdotte.

Quattro Cantoni confermano di disporre già di sistemi d'informazione computerizzati relativi all'acquisizione di armi da fuoco (FR, LU, NE, VS).

Secondo il parere di cinque partecipanti alla consultazione (AI, AR, BE, BL, TG), l'elenco di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sulle armi non riporta in modo esaustivo tutti i tipi di fucile a ripetizione d'ordinanza. Essi ritengono che sia preferibile sostituire l'elenco con il termine generico di «fucili a ripetizione d'ordinanza», in modo da poter estendere l'esenzione dall'obbligo del permesso d'acquisto di armi a tutti i fucili di questa categoria.

Tra tutti i Cantoni consultati, soltanto Appenzello Interno respinge lo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto ritiene che esso possa produrre un inasprimento della legislazione sulle armi e causare oneri superflui. Il Cantone sostiene che, visto l'atteggiamento sostanzialmente responsabile dei possessori di armi svizzeri nel maneggiare armi e munizioni, per prevenire l'utilizzazione abusiva delle armi sia sufficiente applicare in modo sistematico e capillare le disposizioni e le misure educative vigenti.

### **2.2 Pareri sulla durata di conservazione dei registri delle armi e delle informazioni ivi contenute**

Il Cantone di Berna considera problematico il fatto che non sia stato specificato in quale formato (cartaceo o elettronico) le informazioni debbano essere iscritte nel registro delle armi. Chiede pertanto di sancire la creazione di un sistema informatico comune a disposizione di tutti. A causa del rapido sviluppo tecnologico, i registri potrebbero infatti non essere più leggibili fino al momento della scadenza del loro termine legale di conservazione, pregiudicando quindi la stessa nozione di controllo.

Il Cantone di Glarona chiede se la registrazione delle informazioni relative a riparazioni o modifiche sia ragionevolmente proporzionata ai benefici per la sicurezza pubblica.

Il Cantone di Zurigo ritiene che il termine relativamente breve di 20 anni per la conservazione dei dati possa condizionare negativamente la tracciabilità delle armi da fuoco, considerato che in molti casi queste ultime restano per decenni in possesso della stessa persona. Auspi-

ca pertanto che, già nel quadro della presente revisione della legislazione federale, la durata di conservazione dei registri possa essere estesa a un periodo più lungo, ad esempio 30 anni.

### **2.3 Parere sull'obbligo per i Cantoni di gestire un sistema d'informazione computerizzato sull'acquisizione di armi**

I Cantoni di Berna, Zurigo e Glarona si interrogano se, vista la maggiore facilità con cui le persone si spostano oggi da un Cantone all'altro, sia effettivamente opportuno obbligare ogni Cantone a gestire individualmente un sistema d'informazione relativo all'acquisizione di armi da fuoco. I Cantoni di Berna e Zurigo aggiungono che attualmente la Confederazione gestisce già delle banche dati centrali in quasi tutti i propri settori di competenza. La scelta di registrare le armi in modo decentrato è considerata dispendiosa in quanto renderebbe necessario effettuare le ricerche in diversi Cantoni e si ripercuoterebbe negativamente anche sulla cooperazione internazionale in questo settore. Il Cantone di Zurigo precisa che un archivio centralizzato coordinato a livello federale consentirebbe, in particolare, alle autorità di polizia di ottenere in modo rapido informazioni sulla provenienza di un'arma da fuoco. Inoltre, una gestione centralizzata permetterebbe di sfruttare le sinergie derivanti dalla gestione simultanea, da parte dell'Ufficio centrale Armi della Confederazione, di un archivio sull'esportazione delle armi a livello federale, così come previsto dal nuovo articolo 22b della legge sulle armi (LArm). Il Cantone di Zurigo propone pertanto di riformulare l'articolo 32a capoverso 2 LArm come segue: «L'Ufficio centrale Armi gestisce con la partecipazione dei Cantoni un sistema d'informazione elettronico sull'acquisizione delle armi da fuoco».

Il Cantone di Zugo auspica che nell'articolo 32c capoverso 3<sup>bis</sup> LArm venga specificato in che modo i dati devono essere comunicati alle autorità giudiziarie e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione (richiesta scritta / risposta in formato cartaceo, per mezzo di appositi moduli o per via elettronica). Secondo il Cantone di Zurigo non è chiaro se nel quadro dell'assistenza giudiziaria e amministrativa i Cantoni saranno legittimati, sotto il profilo giuridico e tecnico, a concedere ad altre autorità ulteriori possibilità di accesso alle informazioni e al sistema in base alla legislazione cantonale. Per il Cantone di Zurigo si tratta di una questione fondamentale, soprattutto perché le autorità comunali sono competenti per il rilascio dei permessi d'acquisto di armi. Pertanto i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di concedere l'accesso al sistema d'informazione alle altre autorità competenti per l'esecuzione della legislazione in materia di armi.

Il Cantone di Glarona suggerisce di rinunciare a introdurre nel sistema d'informazione l'indirizzo dell'acquirente, dato che esso può cambiare in tempi relativamente brevi e che la nuova direttiva sulle armi non prevede alcun obbligo in tal senso.

Il Cantone di Vaud e il Cantone Ticino rilevano con soddisfazione che la nuova direttiva non impone di istituire un archivio centralizzato delle armi che continuerà a essere gestito dai Cantoni.

### **2.4 Pareri in merito ad altri punti**

Il Cantone di Berna ritiene che le unità di imballaggio delle munizioni vengano in gran parte già contrassegnate conformemente all'articolo 31a dell'ordinanza sulle armi (OArm).

Il Cantone di Vaud deplora il fatto che la nuova direttiva sulle armi non preveda l'obbligo di contrassegnare a posteriori le armi già in circolazione.

Insiste inoltre affinché ai Cantoni venga garantito un accesso online alle banche dati gestite dall'Ufficio centrale Armi.

Il Cantone di Ginevra auspica che i dati della bolletta di scorta di cui all'articolo 22b LArm, che l'Ufficio centrale Armi trasmette allo Stato destinatario dell'esportazione, possano essere inoltrati anche alle autorità del Cantone di origine del richiedente, in modo da garantire che il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a sia costantemente aggiornato.

Il Cantone di Neuchâtel precisa, in riferimento alla confisca definitiva delle armi, che la legge cantonale deve contemplare la distruzione delle armi sequestrate. Tale modifica permetterebbe di formalizzare la prassi già esistente di distruggere le armi confiscate.

### **3 Risultati della consultazione dei partiti politici**

Il PLR rileva che l'oggetto centrale della direttiva, ovvero la gestione di un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisizione delle armi da fuoco, è già applicato a livello cantonale; constata inoltre che la nuova direttiva richiede soltanto un adeguamento minimo della legislazione. Il PLR sottolinea, attenendosi a quanto dichiarato dallo stesso Consiglio federale, che tali modifiche non dovranno comportare costi aggiuntivi per la Confederazione e i Cantoni. Il PLR vincola l'approvazione della trasposizione della nuova direttiva sulle armi al rispetto delle premesse summenzionate.

Il PS accoglie favorevolmente e approva il recepimento della nuova direttiva sulle armi. Giudica tuttavia incomprensibile che, al contempo, non sia stata disposta l'adesione al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, sebbene con la direttiva UE siano state gettate le basi per l'adesione a questo importante trattato. Secondo il PS, l'adesione in tempi brevi della Svizzera al Protocollo dovrebbe essere dettata da motivi di sicurezza. La diffusione non autorizzata di armi di piccolo calibro pregiudica, infatti, la sicurezza delle persone, inasprisce i conflitti, ostacola gli aiuti alla popolazione civile, frena lo sviluppo economico e svolge un ruolo importante nel terrorismo. Il PS ricorda inoltre che la Svizzera fornisce già da tempo il proprio prezioso contributo per l'attuazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

L'adesione al Protocollo sarebbe tuttavia dettata anche da ragioni di coerenza in quanto, alla lunga la Svizzera non potrebbe esigere in politica estera più di quanto realizza in politica interna. Nel comunicato del 27 febbraio 2008, il Consiglio federale aveva inoltre già ribadito l'intenzione di integrare nel diritto svizzero lo strumento per una rapida e sicura identificazione e tracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro illecite («Marking and Tracing Instrument»), peraltro ribattezzato in fase di discussione con il nome di un diplomatico svizzero («strumento Thalmann»). Il PS si attende adesso che dalle parole si possa passare ai fatti. Inoltre, sempre nel corso della sua seduta del 27 febbraio 2008, il Consiglio federale aveva approvato il rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di esaminare le questioni relative alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in cui si raccomandava al Consiglio federale di recepire lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino e di aderire al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Il gruppo di lavoro aveva, altresì, raccomandato di sottoporre, possibilmente insieme, entrambi i progetti al Parlamento, vista la loro corrispondenza sotto il profilo contenutistico e formale. Il PS si interroga sulle ragioni per cui il Consiglio federale, nonostante le motivazioni sopra esposte, abbia invece deciso di optare per una procedura graduale.

Il PS ritiene politicamente inopportuno ridurre la scelta di attuare la revisione a un mero vincolo dettato dagli Accordi di Schengen. La Svizzera nasconderebbe in questo modo di essere invece realmente interessata ad adottare lo strumento ONU.

Il PS accoglie con particolare favore l'introduzione, sancita dai nuovi articoli 32a - 32c LArm, di un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisizione di armi da fuoco prevista entro la fine del 2014. Il partito chiede tuttavia che sia la Confederazione a occuparsi del collegamento a livello nazionale fra le banche dati cantionali, poiché la gestione separata di 26 diversi sistemi d'informazione cantionali risulterebbe troppo macchinosa.

Riguardo al nuovo capoverso 4 dell'articolo 21 LArm, il PS propone che la durata di conservazione dei documenti venga fissata a 30 anni, in luogo dei 20 attuali, conformemente a quanto previsto anche dal «Marking and Tracing Instrument».

Il PS chiede anche che sia punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice di questo reato. Attualmente tale infrazione non è qualificata infatti come delitto, bensì come semplice contravvenzione.

In occasione dell'approvazione della presente revisione, il PS si riserva il diritto di ripresentare le stesse proposte che nell'ultima revisione della legge sulle armi erano state respinte per pochi voti.

Il PDC ritiene utile contrassegnare, conformemente all'articolo 18b LArm, le unità elementari d'imballaggio delle munizioni al fine di agevolare la tracciabilità delle stesse munizioni. Si oppone invece all'introduzione di un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisizione di armi da fuoco. Il partito ritiene infatti utili e sufficienti le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge sulle armi, introdotte con il decreto federale del 17 dicembre 2004, secondo cui per ogni alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma va stipulato un contratto scritto che deve essere conservato da ognuna delle parti per almeno dieci anni. Il PDC è contrario all'imposizione di qualsiasi ulteriore obbligo ai titolari di patenti di commercio di armi, in quanto comporterebbe eccessivi oneri amministrativi.

L'UDC constata con stupore che con la modifica alla legge sulle armi s'intende ancora una volta recepire il diritto europeo sulla base dell'Accordo di Schengen, limitando così il diritto liberale svizzero in materia di porto di armi. Sottolinea inoltre che l'eventuale introduzione di un archivio centralizzato sarebbe in contrasto con i principi federalisti della Svizzera. Per quanto riguarda l'articolo 18 capoverso 2 LArm, l'UDC ritiene che sia inopportuno estendere l'obbligo di possedere una patente di commercio di armi anche alle categorie menzionate nel testo. L'UDC respinge inoltre le modifiche all'articolo 21 LArm (capoversi 1, 3 e nuovo capoverso 4 LArm), giudicando eccessivo e inutilmente burocratico l'obbligo per le autorità di conservare per 20 anni i documenti relativi alle riparazioni di armi.

L'UDC respinge anche le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti della legge sulle armi. A tale riguardo, il partito giudica inaccettabile che ai Cantoni venga imposto come gestire l'archivio. Si tratta di una misura che lascerebbe trasparire l'intenzione d'introdurre un archivio centralizzato, nonostante gli impegni presi precedentemente e il giudizio negativo già espresso dai Cantoni.

L'UDC non condivide inoltre le modifiche apportate all'ordinanza sulle armi (OArm). Solleva dubbi, ad esempio, sulla possibilità reale di riportare sull'arma le indicazioni di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettere b, c e d LArm, laddove per l'identificazione dell'arma e delle relative parti essenziali sarebbe sufficiente un contrassegno individuale (numerico e/o alfabetico).

Allo stesso modo, ritiene che per il contrassegno delle munizioni ai sensi dell'articolo 31a sia sufficiente riportare il numero di identificazione.

In merito all'articolo 66 OArm, il partito si interroga sulle ragioni per cui debbano essere cancellate le informazioni riguardanti le persone che hanno compiuto i 90 anni.

Nelle conclusioni, l'UDC prende infine atto che l'Accordo di Schengen comporta soltanto maggiori oneri amministrativi senza alcun vantaggio per la sicurezza.

#### **4 Risultati della consultazione delle cerchie interessate**

L'Unione svizzera delle arti e mestieri condivide in linea di principio lo sviluppo dell'acquis di Schengen e le modifiche alla legge sulle armi approvando, peraltro, il parere della *Chambre Vaudoise des Arts et Métiers*.

La Federazione sportiva svizzera di tiro non solleva in linea di massima alcuna obiezione sulla revisione e approva la modifica dell'articolo 23 OArm che sancisce l'obbligo del consenso da parte del rappresentante legale per consegnare a titolo di prestito un'arma a un minorenne.

L'Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati e proTELL esprimono un parere concorde sull'avamprogetto. Analogamente ad altri partecipanti alla consultazione, entrambe le associazioni richiamano l'attenzione sul fatto che l'eccezione all'obbligo del permesso d'acquisto di armi di cui all'articolo 19 OArm non si applica ai vecchi modelli di fucili a ripetizione di ordinanza; propongono pertanto di integrare l'articolo 10 LArm con l'aggiunta del seguente testo: «nonché i modelli precedenti».

Entrambe le associazioni chiedono che la procedura di cui all'articolo 11a LArm relativa alla consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni possa essere estesa anche alle persone maggiorenni.

Inoltre, riferendosi all'articolo 18a LArm, specificano che risulterebbe eccessivamente oneroso per i fabbricanti e i grossisti contrassegnare le armi da fuoco. Chiedono pertanto di esentare dall'obbligo di contrassegno le armi da caccia e da sport con basso potenziale di abuso, introducendo nell'articolo 18a la seguente disposizione: «Il Consiglio federale stabilisce quali sono le armi da caccia e da sport per le quali è sufficiente contrassegnare una delle parti principali». Le due associazioni ritengono inoltre che l'obbligo di tenere la contabilità relativa alle riparazioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 LArm comporti eccessivi oneri amministrativi. Propongono anche di stralciare l'articolo 31 capoverso 1d LArm che prevede un contrassegno per tutte le armi acquisite dopo il 28 luglio 2010, data la difficoltà per i proprietari dell'arma di riuscire a dimostrare di aver acquisito l'arma prima di tale data.

Giudicano invece eccessive le disposizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3b LArm, in quanto, in assenza del rischio di utilizzazione abusiva, sarebbe sufficiente prevedere sanzioni e imporre l'apposizione a posteriori di un contrassegno.

Riguardo all'articolo 31 capoverso 1 OArm, le due associazioni chiedono di rinunciare a contrassegnare le parti essenziali di armi per via della mancanza di superficie sufficiente per apporre il contrassegno richiesto.

Pareri concordi sono stati espressi anche dalla Chambre Vaudoise des Arts et Métiers e dal Centre Patronal. Entrambe le associazioni ritengono che lo sviluppo dell'acquis di Schengen richieda soltanto adeguamenti minimi della legislazione sulle armi.

Individuano inoltre nell'obbligo di gestire un sistema d'informazione computerizzato sull'acquisizione di armi l'elemento principale delle attuali modifiche legislative. Dato che tali sistemi d'informazione sono già stati introdotti a livello cantonale e che le modifiche alla legislazione non prevedono l'introduzione di un sistema centralizzato, la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers e il Centre Patronal ritengono che tale modifica non produrrà ulteriori oneri amministrativi. Alla luce di queste considerazioni, approvano quindi le modifiche oggetto della consultazione.

La Federazione Svizzera Funzionari di Polizia (FSFP) considera di fondamentale importanza, ai fini dell'attività quotidiana della polizia, che venga istituito un sistema d'informazione computerizzato in cui sono registrati i dati sull'acquisizione delle armi da fuoco. Partendo dalla premessa che attualmente i Cantoni dispongono già di un sistema di documentazione elettronico, la Federazione Svizzera Funzionari di Polizia considera percorribile la strada della centralizzazione delle informazioni, ritenendo che si tratti di una soluzione che permetterebbe di agevolare e uniformare l'accesso alle informazioni. A suo avviso, il fatto che la competenza in quest'ambito resti ai Cantoni risponde alla volontà precisa del legislatore di non violare la sovranità cantonale. Tuttavia, qualora dovesse invece complicare o ostacolare l'accesso ai dati, la scelta andrebbe riesaminata. La lotta contro la criminalità non è di competenza esclusiva né dei Cantoni né della Confederazione. La cooperazione e la costituzione di reti di contatti rivestono, infatti, da lungo tempo un'importanza fondamentale.

L'FSFP giudica poco preciso il testo dell'articolo 32c capoverso 3<sup>bis</sup> LArm, che sancisce l'accesso da parte delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale alle informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali; chiede quindi di definire più dettagliatamente il campo di applicazione di tale articolo e di specificare in quale contesto è consentito ottenere queste informazioni.

Inoltre, l'FSFP condivide appieno il prolungamento fino a 20 anni della durata di conservazione dei registri delle armi. Afferma che tale disposizione risponderebbe alle necessità degli organi di perseguimento penale, e pertanto degli agenti di polizia, di poter accedere rapidamente ai dati. L'FSFP è favorevole anche all'obbligo di contrassegnare le unità elementari d'imballaggio delle munizioni. Poiché un'arma da fuoco senza munizioni è un oggetto come tanti altri, deve essere sempre possibile individuare o mettere in relazione le due componenti. La presente modifica permette di raggiungere tale traguardo e al contempo di contrastare con strumenti efficienti la vendita incontrollata di munizioni.

Per queste ragioni, l'FSFP approva l'introduzione di sanzioni per i commercianti di armi che violano l'obbligo di contrassegno.

Inoltre, L'FSFP è convinta dell'effetto dissuasivo delle sanzioni penali previste dall'articolo 33 LArm. Spera tuttavia che vengano prese in considerazione anche ulteriori misure amministrative quali la revoca della licenza per i commercianti di armi o di munizioni sul territorio svizzero in caso di reati penali di una certa gravità.

Nessuna osservazione di carattere sostanziale sull'avamprogetto è stata fatta, infine, dalle seguenti cerchie interessate:

Unione delle città svizzere, SIC-Svizzera, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione svizzera degli imprenditori.